



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Pace di Varese

In persona del dott. Fabio Del Re, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al numero 803 del ruolo Generale dell'anno 2020 promossa da

██████████ **MARIA**, con l'avv. Andrea Ruocco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Foggia, Via Lustrò 29

- Attore -

contro

PRESTITALIA S.P.A., con l'Avv. ██████████ ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Corso Monforte 13

- Convenuta -

Oggetto: pagamento somma

Conclusioni delle parti: come precisate all'udienza del 14.07.2021

Esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, ██████████ Maria conveniva in giudizio Prestitalia Spa per sentirla condannare al rimborso di quota parte dei costi sostenuti per il finanziamento contratto con la convenuta, come effetto dell'estinzione anticipata. Quantificava tali somme in € 843,84 per commissioni bancarie (di cui € 74,02 per spese bancarie, € 565,71 per spese intermediario ed € 204,11 per spese assicurazione - cfr. doc. 2 fascicolo attore).

Si costituiva Prestitalia Spa che, con riferimento alla domanda di rimborso delle commissioni e del premio assicurativo, eccepiva la carenza di legittimazione passiva, trattandosi di somme a beneficio di soggetti terzi. Con riferimento agli costi ne escludeva la debenza non essendo gli stessi dovuti in base all'art. 125 TUB nella formulazione in vigore prima della pubblicazione del D.Lgl. 141/10. In ogni caso contestava la debenza di alcune somme avendo le parti espressamente pattuito nel contratto la non rimborsabilità dei costi remuneratori di servizi prestati prima della stipulazione dell'accordo (c.d. *up front*), avendo unicamente

SENTENZA
5.57/22
000.704
PAGAMENTO SOMMA
N. 803/20 R.G.
C.N. 3682/20
Rep.



In applicazione dell'art. 35 comma 2 Codice del Consumo, la clausola ambigua va interpretata in modo più favorevole al consumatore e, conseguentemente, qualificata *recurring*, con diritto al rimborso dei relativi oneri (cfr. ABF Coll. Roma n. 417/17, 3978/15).

Tali costi, sempre in misura proporzionale (ossia tenendo conto della durata residua del finanziamento) vanno quantificati in € 565,71 per commissioni dell'intermediario ed € 74,02 per spese bancarie, somme entrambe non contestate dalla convenuta.

Per l'effetto, Prestitalia Spa deve essere condannata a restituire all'attore la somma di € 843,84 oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta nella misura indicata in dispositivo.

PQM

Il Giudice di Pace di Varese, definitivamente pronunciando,

- condanna la convenuta a restituire all'attore la somma di € 843,84 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo;
- condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite che quantifica in € 70,00 per spese ed € 400,00 per competenze oltre R.S.G. ed accessori di legge.

Sentenza esecutiva ex lege.

Così deciso in Varese, il 14 Luglio 2021

Il Giudice di pace

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI, 13 DIC 2021

ELENA BIANCHI
Ede Pr